



Preso atto che nell'Accordo sull'utilizzazione del fondo del Comparto per l'anno 2021 sottoscritto il 20 luglio 2021 è stato convenuto di destinare a nuove progressioni economiche decorrenti dal corrente anno l'importo di € 37.000 sostanzialmente corrispondente alle risorse liberate dalle cessazioni dell'anno 2020;

Accertata la necessità di ripartire fra le categorie il suddetto importo;

Richiamati i Criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 CCNL 21/5/2018, approvati con Atto del Sindaco metropolitano n. 46 del 24/9/2020 e ravvisata l'opportunità di un loro aggiornamento al fine di avviare le procedure per il riconoscimento delle progressioni economiche anche nel corrente anno;

Visti:

- l'art. 7, comma 4, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 21/5/2018;
- l'art. 13 del Contratto integrativo d'Ente siglato il 21/12/2018;

LE PARTI

prendono atto degli allegati **Criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche** di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 CCNL 21/5/2018.

Stabiliscono:

- di assegnare l'importo complessivamente destinato alla progressione economica orizzontale per € 4.000,00 alla cat. A + B, € 14.000 alla cat. C, € 19.000 alla cat. D;
- che eventuali resti derivanti dall'assegnazione della progressione economica orizzontale saranno destinati alla categoria in cui è possibile riconoscere una progressione ulteriore e successivamente destinati ad incrementare il fondo per la produttività individuale.

Firenze, 15/10/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per la Parte Pubblica:

Roberto
Maurizio

ffl/lon

11/10/21

11/10/21

12/10/21

Per la R.S.U.:

Agostino
Dini

28/10/21

08/10/2021

Adriano

11/10/2021

Mario

11/10/2021

Luca

11/10/2021

Stefano

11/10/2021

Antonio

11/10/2021

Enrico

11/10/2021

Francesco

12/10/2021

Rappresentanti delle OO.SS:

UIL FIL JOSEANA CENTRO

[Signature]

15/10/21

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

(art. 52, comma 1 bis, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e art. 16 CCNL 21/5/2018)

PREMESSA

Il presente articolato individua i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 CCNL 21/5/2018.

Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.

Le progressioni economiche (di seguito PEO) costituiscono pertanto uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti nonché il riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati rilevanti in ambito professionale.

Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 16 CCNL 21/5/2018, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 67 CCNL 21/5/2018.

Il budget destinato al finanziamento delle PEO viene annualmente contrattato tra le parti in sede di trattativa sull'utilizzo delle risorse decentrate stabili.

In tale sede viene indicato l'importo complessivamente destinato a nuove PEO, che può essere a sua volta suddiviso o meno in budget specifici per gruppi omogenei di partecipanti legati alla categoria posseduta, alla progressione in godimento, all'appartenenza ad uno specifico ambito di attività.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne ai fini della partecipazione alla progressione economica orizzontale.

Art. 1 – Requisiti generali per concorrere alla selezione

Concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti dell'ente aventi i seguenti requisiti:

- A) rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre precedente a quello di indizione della procedura ed ancora in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- B) periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno ventiquattro mesi compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione della procedura;
- C) non aver raggiunto lo scaglione massimo di progressione economica;
- D) non essere incorsi in sanzioni disciplinari definitive, superiori al rimprovero verbale, nei 24 mesi precedenti l'avvio della procedura. L'intervallo di tempo da considerare è collocato tra il giorno della notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione ed il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Possono partecipare alla procedura i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in costanza di procedimento penale. In questa ipotesi, in caso di esito favorevole nella graduatoria finale, l'attribuzione della nuova posizione economica è sospesa, sia a fini giuridici che economici, e rimane subordinata alla definizione con formula di piena assoluzione, ovvero al procedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso;

- E) media della valutazione individuale dell'ultimo triennio pari o superiore al 70% del punteggio massimo attribuibile allo stesso titolo.

Per il calcolo del periodo minimo di permanenza nella posizione economica non si considerano i periodi di congedo non utili ai fini dell'anzianità a fini previdenziali e assistenziali.

È considerato invece il periodo di servizio svolto:

- presso altro ente, anche in posizione di comando;
- con contratto a tempo determinato, presso la Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 51, comma 7, CCNL 21/5/2018;
- in distacco sindacale (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 CCNL 14/9/2000).

Art. 2 – Criteri di valutazione

La progressione economica all'interno della categoria è attribuita sulla base dei seguenti criteri:

a) Punti 80. Media aritmetica dell'ultimo triennio: viene calcolata la media aritmetica sull'ultimo triennio della valutazione della performance individuale attribuita nella scheda di valutazione individuale, secondo il sistema di valutazione vigente.

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente in uno o più anni del triennio precedente, si terrà conto della media aritmetica degli ultimi tre anni in cui è presente la valutazione, comunque all'interno di un arco temporale massimo di un decennio precedente l'anno di avvio della procedura.

Per il personale trasferitosi mediante mobilità volontaria presso l'Ente nel corso del triennio di valutazione, saranno considerate le valutazioni della performance individuale ottenute presso le precedenti amministrazioni, parametrata con media aritmetica per contenuto e valore a quelle in uso presso la Città Metropolitana. Nel caso in cui nell'ultimo triennio un dipendente trasferitosi mediante mobilità volontaria abbia svolto due anni presso la Città Metropolitana di Firenze, si prendono in considerazione solo le valutazioni dei suddetti due anni e nel caso fossero presenti due valutazioni di enti diversi contestualmente nello stesso anno di riferimento si prende in considerazione solo la valutazione conseguita in Città Metropolitana.

Per il personale in distacco sindacale (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 CCNL 14/9/2000), in assenza di una propria valutazione, sarà considerato il triennio in cui la valutazione è presente, comunque all'interno di un arco temporale massimo di un decennio precedente l'anno di avvio della procedura.

b) Per la cat. A, B e C:

- **Punti 20. Esperienza maturata negli ambiti di riferimento:** viene attribuito il punteggio di 2,00 all'anno, per massimo 10 anni, per ogni anno intero e continuativo di permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento, senza considerare eventuali periodi di congedo non utili ai fini dell'anzianità a fini previdenziali e assistenziali. Il periodo di compimento dell'annualità è calcolato alla data di pubblicazione del bando.

c) Per la cat. D:

- **Punti 19,5. Esperienza maturata negli ambiti di riferimento:** viene attribuito il punteggio di 1,95 all'anno, per massimo 10 anni, per ogni anno intero e continuativo di permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento, senza considerare eventuali periodi di congedo non utili ai fini dell'anzianità a fini previdenziali e assistenziali. Il periodo di compimento dell'annualità è calcolato alla data di pubblicazione del bando.

- **Punti 0,5:** sulla base delle competenze acquisite e certificate (formazione) mediante corsi liberamente fruibili da tutti, ivi compresi le modalità a distanza.

Art. 3 – Graduatoria e parità di punteggio

Una volta stabilite le risorse annualmente destinate alla progressione economica orizzontale, la Direzione del Personale pubblicherà sulla rete intranet della Città Metropolitana un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti.

L'avviso sarà corredato dal fac-simile che il dipendente dovrà compilare e presentare entro il termine di scadenza che non potrà essere inferiore a venti giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

I dipendenti possono allegare alla manifestazione di interesse eventuale documentazione attinente che ritengono integrativa rispetto a quanto già in possesso dell'Amministrazione.

Acquisite le manifestazioni di interesse, l'Ufficio del Personale provvederà all'attribuzione dei punteggi di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 che precede.

Acquisito tale punteggio, l'Ufficio del Personale procederà alla redazione della graduatoria provvisoria.

Ai fini della definizione della graduatoria, in caso di parità di punteggio sono considerati in ordine di priorità: la posizione economica inferiore, la permanenza nella posizione economica ricoperta al momento della selezione, la migliore valutazione dell'anno precedente su comportamenti/competenze, l'anzianità di servizio presso la Città Metropolitana di Firenze, l'anzianità anagrafica.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sulla rete intranet della Città Metropolitana; entro dieci giorni dalla pubblicazione ciascun dipendente potrà presentare richiesta di chiarimenti motivata.

Sui chiarimenti richiesti deciderà una Commissione composta dal Direttore Generale e dai Coordinatori di Dipartimento.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sulla rete intranet della Città Metropolitana ed esaurirà i suoi effetti con l'individuazione dei dipendenti a cui attribuire la progressione stessa.

Art. 4 – Decorrenza delle PEO

L'attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle relative risorse finanziarie.

Art. 5 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso la Città Metropolitana di Firenze per le finalità dell'espletamento delle procedure di selezione e verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale.

La gestione dei dati è informatizzata e/o manuale ed il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego. Il mancato conferimento di tali dati comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva e/o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente regolamento.

Ai candidati sarà richiesto di sottoscrivere l'informativa che sarà allegata all'Avviso e di trasmetterla insieme alla domanda.

Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli ammessi e dei risultati ottenuti, che saranno riportati in forma aggregata.

[Handwritten signatures and initials]

